



Bruxelles, 14.5.2018
COM(2018) 276 final

2018/0134 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 18 luglio 2013 la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013¹, che ha fissato a zero l'importo delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Con sentenza del 20 settembre 2017² la Corte di giustizia dell'Unione europea (in prosieguo: "la Corte") ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013, considerando che l'adozione di quest'ultimo non aveva rispettato le norme procedurali.

Nella medesima sentenza la Corte ha altresì constatato che, ferma restando la violazione delle forme sostanziali, il regolamento non presentava alcun errore che compromettesse la conformità sostanziale dell'atto, che conteneva le disposizioni necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007.

Pertanto, ai fini della certezza del diritto e per evitare di pregiudicare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Corte ha stabilito di mantenere gli effetti del regolamento controverso fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirlo.

Il regolamento (CE) n. 1234/2007 è stato nel frattempo abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che fissa a zero l'importo delle restituzioni a partire dal 1° gennaio 2014.

L'atto proposto è volto a sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 per il periodo compreso tra il 19 luglio 2013, data di entrata in vigore iniziale, e il 31 dicembre 2013. Viene presentato al Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che costituisce l'unica base giuridica possibile per un atto con effetti retroattivi come quello qui considerato.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il presente atto è volto a sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013, i cui effetti sono stati mantenuti dalla Corte. È coerente con la scelta strategica intersettoriale di astenersi dal ricorrere alle restituzioni all'esportazione nell'ambito della politica agricola comune.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

In generale, l'Unione si è impegnata con l'Organizzazione mondiale del commercio a eliminare gradualmente le misure distorsive degli scambi, tra cui le restituzioni all'esportazione. Le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame sono state le ultime a essere ridotte a zero, nel luglio 2013.

¹ Regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione, del 18 luglio 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 196 del 19.7.2013, pag. 13).

² Sentenza del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, C-183/16 P, ECLI:EU:C:2017:704.

2. **BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

La base giuridica è l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM unica). La precedente OCM, regolamento (UE) n. 1234/2007, conferiva alla Commissione la facoltà di fissare restituzioni all'esportazione. L'attuale OCM, regolamento (UE) n. 1308/2013, fissa le restituzioni a zero, pur lasciando al Consiglio la competenza di adottare misure relative alla fissazione delle stesse ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Le restituzioni all'esportazione sono uno strumento dell'organizzazione comune dei mercati gestito a livello dell'UE. Sono stabilite in regolamenti applicabili in tutti gli Stati membri e sono le stesse in tutta l'Unione.

- **Proporzionalità**

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 fissa le restituzioni all'esportazione a zero in tutti i settori dal 1° gennaio 2014. Il regolamento retroattivo proposto deve pertanto essere adottato dal Consiglio a norma dell'articolo 43, paragrafo 3, del TFUE in quanto unica base giuridica possibile per un simile atto.

- **Scelta dell'atto giuridico**

Le restituzioni all'esportazione, in quanto parte dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, sono fissate tramite regolamenti.

3. **RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente. La proposta è volta a sostituire un atto esistente senza modificarne gli effetti, che sono stati mantenuti dalla Corte.

Consultazione delle parti interessate

Non pertinente. La proposta è volta a sostituire un atto esistente senza modificarne gli effetti, che sono stati mantenuti dalla Corte.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente. La proposta è volta a sostituire un atto esistente senza modificarne gli effetti, che sono stati mantenuti dalla Corte.

- **Valutazione d'impatto**

Non pertinente. La proposta è volta a sostituire un atto esistente senza modificarne gli effetti, che sono stati mantenuti dalla Corte.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente. La proposta è volta a sostituire un atto esistente senza modificarne gli effetti, che sono stati mantenuti dalla Corte.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente. La proposta è volta a sostituire un atto esistente senza modificarne gli effetti, che sono stati mantenuti dalla Corte.

4. **INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Gli effetti dell'atto da sostituire erano di fissare le restituzioni a zero, pertanto non incidavano sul bilancio. Tali effetti sono stati mantenuti dalla Corte. Ne consegue che la sostituzione del regolamento non avrà alcuna incidenza sul bilancio.

5. **ALTRI ELEMENTI**

- **Piani di attuazione e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Non pertinente. La proposta è volta a sostituire un atto esistente che non richiede alcun piano di attuazione.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Non pertinente. La proposta è volta a sostituire un atto esistente. Non contiene alcuna disposizione specifica nuova.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio (CE) n. 1234/2007³, abrogato dal regolamento (UE) n. 1308/2013⁴, alla Commissione è stata conferita la facoltà di fissare restituzioni laddove ritenuto necessario in base ai criteri e agli obblighi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1234/2007. In questo contesto è stato adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 della Commissione.
- (2) Con sentenza del 20 settembre 2017⁵ la Corte di giustizia dell'Unione europea ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013. Nella sentenza la Corte ha dichiarato che l'inosservanza delle norme procedurali relative all'adozione di un atto lesivo costituisce una violazione delle forme sostanziali e, pertanto, l'atto affetto da tale vizio deve essere annullato.
- (3) Nella medesima sentenza la Corte ha altresì constatato che, ferma restando la violazione delle forme sostanziali, il regolamento non presentava alcun errore che compromettesse la conformità sostanziale dell'atto, che conteneva le disposizioni necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007. Pertanto, ai fini della certezza del diritto e per evitare di pregiudicare l'attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Corte ha stabilito di mantenere gli effetti del regolamento controverso fino all'entrata in vigore di un nuovo atto diretto a sostituirlo.
- (4) Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato le disposizioni procedurali di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007 relative all'adozione di atti recanti fissazione delle restituzioni. Ai sensi dell'articolo 232 del regolamento (UE) n. 1308/2013, tale regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014.
- (5) È pertanto necessario fissare le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame allo stesso livello a cui erano state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013, al fine di dare esecuzione alla sentenza della Corte. Il presente regolamento dovrebbe

³ Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1).

⁴ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

⁵ Sentenza del 20 settembre 2017, Tilly-Sabco/Commissione, C-183/16 P, ECLI:EU:C:2017:704.

quindi applicarsi in maniera retroattiva per il periodo compreso tra il 19 luglio 2013 e il 31 dicembre 2013.

- (6) È opportuno limitare la concessione delle restituzioni ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il marchio di identificazione previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷.
- (7) Le restituzioni applicabili fino all'adozione del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 erano state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione⁸. Ne consegue che la cessazione degli effetti del regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 comporterebbe, tra l'altro, la reviviscenza del regolamento (UE) n. 360/2013. Pertanto, per motivi di certezza del diritto, il regolamento (UE) n. 360/2013 dovrebbe essere abrogato dal presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 162 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato al presente regolamento, alle condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di marchiatura identificativa di cui all'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica dal 19 luglio 2013 al 31 dicembre 2013.

⁶ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁷ Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1).

⁸ Regolamento di esecuzione (UE) n. 360/2013 della Commissione, del 18 aprile 2013, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame (GU L 109 del 19.4.2013, pag. 27).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA		FS/18/CM/aj Ares (2018) 1021181	
		6.146.2018.1	
		DATA: 9.2.2018	
1. LINEA DI BILANCIO: 05 02 15 05 (restituzioni per il pollame)		STANZIAMENTI: Bilancio 2018: p.m. EUR	
2. TITOLO: Regolamento (UE) 2018/xxxx del Consiglio recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore del pollame			
3. BASE GIURIDICA: Articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.			
4. OBIETTIVI: L'atto proposto è volto a sostituire il regolamento di esecuzione (UE) n. 689/2013 per il periodo compreso tra il 19 luglio 2013, data di entrata in vigore iniziale, e il 31 dicembre 2013.			
5. INCIDENZA FINANZIARIA	PERIODO DI 12 MESI (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO 2018 (milioni di EUR)	ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 (milioni di EUR)
5.0 SPESE A CARICO - DEL BILANCIO DELL'UE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - ALTRO	p.m.	p.m.	p.m.
5.2 METODO DI CALCOLO: Vedi osservazioni			
6.0 FINANZIAMENTO POSSIBILE A MEZZO STANZIAMENTI ISCRITTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			n.p.
6.1 FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE			No
6.2 NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE			No
6.3 STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI			No
OSSERVAZIONI: Nessuna incidenza sul bilancio. Gli effetti dell'atto da sostituire erano di fissare le restituzioni a zero nel settore del pollame, pertanto non incidevano sul bilancio. Ne consegue che, mantenendone gli effetti, la sostituzione del regolamento non avrà alcuna incidenza sul bilancio.			